CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

così composta:

dr. Edoardo Cofano presidente
dr. Giuseppe Miceli consigliere
dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del giorno 7.1.2014 e vertente

TRA

[redacted], con l'avvocato [redacted], elettivamente domiciliati in Roma, via [redacted], per procura in atti

PARTE APPELLANTE

E

[redacted] S.R.L. [redacted] con gli avvocati Fulvio e Giobbe Zardo e Francesca Neri, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 17, per procura in atti

PARTE APPELLATA

E

[redacted], con l'avvocato [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, via [redacted] per procura in atti

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12/2013 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in materia di trasporto.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione notificato il 5.4.2007, [redacted] hanno chiesto la condanna di [redacted] s.r.l. al risarcimento del danno, quantificato in € 335.958,00, derivante dalla perdita totale, a

seguito di incendio, dei beni oggetti di un contratto stipulato con la convenuta, avente ad oggetto l'imballaggio, il trasporto e il deposito di tutti i beni mobili, masserizie, documentazione contabile e fiscale inerente l'attività professionale della S[redacted], dalla abitazione familiare in Spilimbergo al deposito della convenuta. Il trasporto ed il deposito pattuiti erano necessitati dal trasferimento del L[redacted] in Cina, per ragioni di lavoro.

Gli attori hanno esposto che l'accordo prevedeva, in favore del depositario, un compenso di euro 3800 per l'imballaggio ed il trasporto ed euro 100 mensili per il deposito. Il ritiro dei beni era avvenuto nei giorni 1, 2,3 e 4 agosto 2006 e veniva completato il successivo 24 agosto 2006. L'incendio, sviluppatosi nei locali della società convenuta il 4 settembre 2006, aveva completamente distrutto i beni degli attori.

La T[redacted] costituitasi, aveva contestato i fatti e aveva dedotto di avere già curato, in precedenza, su incarico dell'attore, il trasporto di gran parte dei beni di proprietà degli attori in Cina, ove il L[redacted] risiedeva da circa due anni, e di aver concordato con il medesimo, quindi, solo l'imballaggio, il trasporto e il deposito a Roma di alcuni beni residui, peraltro di modesto valore, ancora contenuti nella casa di Spilimbergo. Visti i precedenti rapporti, le parti avevano deciso che il deposito sarebbe stato a titolo gratuito, mentre il prezzo dell'imballaggio e del trasporto sarebbe stato concordato successivamente. La società convenuta non ha contestato di aver provveduto all'imballaggio e al trasporto dei beni ritirati i primi giorni di agosto del 2006, ma ha negato che i beni da lei ritirati il 24 agosto 2006 fossero quelli che gli stessi attori avevano elencato. Pertanto, richiamando la normativa riguardante il deposito a titolo gratuito, la società convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda e, comunque, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere da questa garantita in caso di condanna.

Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la R[redacted] S[redacted] Assicurazioni, [redacted] proponendo eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'articolo 11 delle condizioni generali di contratto, che escludeva la copertura in caso di danni causati da atto doloso di terzi; ai sensi dell'articolo 6 delle condizioni particolari, che escludeva la copertura per le cose in deposito; ai sensi dell'articolo 12 delle condizioni generali, che escludeva la copertura per i danni a beni aventi valore artistico; ha, inoltre, chiesto l'applicazione delle franchigie previste, deducendo,

comunque, che non sussisteva alcuna responsabilità del proprio assicurato per i fatti accaduti

§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha parzialmente accolto la domanda degli attori ed ha condannato la T[redacted] al pagamento in favore degli stessi della somma di euro 60.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda; ha accolto la domanda di manleva ed ha condannato l'assicurazione chiamata in giudizio al pagamento in favore della T[redacted] della somma che quest'ultima era tenuta a corrispondere per sorte e spese in favore degli attori; ha condannato T[redacted] al rimborso delle spese di lite in favore degli attori nella misura complessiva di euro 5544,42 ed ha condannato l'assicurazione al rimborso in favore di T[redacted] delle spese di lite nella misura di euro 7509,43.

A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto:

- che dall'istruttoria fosse emerso il carattere gratuito dell'obbligazione di deposito e di custodia assunta dalla T[redacted], e che, tuttavia, la gratuità della prestazione, pur sempre di natura contrattuale, non escludeva, in capo al depositario, la sussistenza della responsabilità *ex recepto*, cosicché incombeva sulla T[redacted] l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, fermo restando, che, in tal caso, ai sensi dell'articolo 1768 secondo comma c.c., la responsabilità per colpa doveva essere valutata con minor rigore;
- tuttavia T[redacted] non era riuscita a fornire alcuna valida prova liberatoria in relazione all'incendio sviluppatosi presso il proprio deposito, di talché la sua responsabilità nei confronti degli attori doveva essere affermata;
- quanto alla prova dei beni andati distrutti, andava attribuito rilievo probatorio all'elenco di cui al documento 2 del fascicolo degli attori, contenente l'elenco dei beni ritirati dalla abitazione degli attori i primi giorni di agosto e sottoscritto dalla società convenuta, mentre non poteva essere attribuito, di per sé, alcun rilievo probatorio all'elenco di cui all'allegato 8, indicante i beni ritirati nella successiva data del 24 agosto 2006, in quanto documento di parte, e non confermato, nel suo contenuto, dalle prove orali raccolte, rivelatesi molto generiche;
- dovendo procedersi alla stima dei danni in via equitativa *ex* articolo 1226 c.c. in relazione ai beni di cui al documento 2, costituiva valido criterio su cui fondare la liquidazione la stima del perito della società assicuratrice, che aveva quantificato il danno nella misura di euro 45.500; avuto

riguardo, altresì, alla pacifica circostanza che vi era stato il ritiro di altri beni da parte della società convenuta dal garage e dalla cantina degli attori il 24 agosto 2006, il danno complessivo subito dagli stessi poteva equitativamente essere determinato in euro 60.000, a cui dovevano essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda;

- conseguentemente, andava accolta la domanda di manleva svolta dalla T[redacted] nei confronti della propria assicurazione, non ricorrendo i presupposti di inoperatività della garanzia invocati dall'assicurazione chiamata in giudizio;
- le spese di lite dovevano essere regolate in virtù del principio della soccombenza.

§ 3. — Hanno proposto appello V[redacted] I[redacted] e R[redacted] S[redacted] ed hanno chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di qualificare la natura del contratto di deposito intercorso tra gli odierni appellanti e la T[redacted] come contratto a titolo oneroso; quantificare il danno provocato gli appellanti nella somma che sarà ritenuta equa alla luce delle risultanze istruttorie di primo grado, avendo come elemento di riferimento la quantificazione operata dagli attori, in ogni caso maggiore di euro 60.000; per l'effetto, condannare la T[redacted] al pagamento in favore degli appellanti del corrispondente importo risultante dalla differenza tra quanto liquidato in via equitativa e quanto percepito dagli appellanti per effetto dello spontaneo adempimento alla statuizione della prima pronuncia, pari ad euro 67.836, 99 comprensivo di interessi fino al 31 gennaio 2013, oltre interessi successivi. Con vittoria di spese e compenso professionale del grado.

T[redacted] T[redacted] I[redacted] s.r.l. si è costituita ed ha resistito all'impugnazione principale sia a quella incidentale condizionata proposta dall'assicurazione, chiedendone il rigetto; in ogni caso dichiarando l'assicurazione tenuta a garantire e manlevare la concludente da ogni somma tenuta a versare agli appellanti principali. Con vittoria di spese del grado.

R[redacted] - S[redacted] ha resistito al gravame, e ha proposto appello incidentale condizionato con cui ha chiesto, nell'ipotesi in cui fosse accertato il diritto degli appellanti ad ottenere a titolo di risarcimento del danno una somma ulteriore rispetto a quella liquidata nella sentenza impugnata, di accertare che, nel caso di specie, non sono operative le garanzie della polizza assicurativa per i motivi di illustrate nel paragrafo 3 e, per

l'effetto, respingere ogni domanda di risarcimento e/o manleva svolta nei confronti dell'assicurazione; in via incidentale subordinata, accertare dichiarare che non sono suscettibili di risarcimento o indennizzo, ai sensi della polizza, i danni ai quadri, agli archivi, ai documenti, alle apparecchiature elettroniche e alle cose aventi valore artistico ed affettivo di cui gli appellanti chiedono il risarcimento, né il danno morale da essi lamentato e, per l'effetto, respingere la domanda di risarcimento e/o manleva svolta contro l'assicurazione in ordine a tali danni e, comunque, determinare la misura del risarcimento dovuto dall'assicurazione sulla base della prova raggiunta e previa detrazione degli importi di cui al paragrafo 3 d) sopra articolato ed entro i limiti del massimo indennizzabile indicato nel paragrafo stesso, in ogni caso entro i limiti delle somme assicurate nella polizza. Con vittoria delle spese e compensi professionali.

L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 7.1.2014 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

§ 4. — L'appello principale contiene i seguenti motivi:

- il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge con riferimento all'articolo 1767 e seguenti c.c ed avrebbe erroneamente qualificato il contratto come deposito a titolo gratuito. L'errore sarebbe derivato dalla errata valutazione delle risultanze istruttorie, quali la pubblicità della società convenuta nonché la documentazione offerta dalla medesima, dalle quali si evinceva che tra le attività istituzionalmente svolte dalla T[redacted] era ricompreso anche il deposito, disponendo la società di un magazzino adibito allo stoccaggio di mobili ed effetti personali. E, d'altra parte, gli attori si recavano in Cina per un lungo periodo, di talché non era ragionevole presumere che il deposito, che la T[redacted] aveva assunto come proprio obbligo negoziale, fosse gratuito. In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilievo probatorio alla comunicazione del 18 luglio 2006 inviata dalla convenuta, nella quale si precisava il costo per il deposito mensile, nonostante fosse priva di attestazione di invio e di sottoscrizione.

La pronuncia sarebbe errata nella parte in cui il Tribunale, dichiarando la gratuità del contratto di deposito, ne ha fatto discendere conseguenze in sede di determinazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, in applicazione della regola contenuta nell'articolo 1768 comma secondo c.c.

• Con il secondo motivo viene censurata la pronuncia con riguardo alla determinazione dell'entità del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c., deducendo gli appellanti che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie. In particolare, la sentenza non conterrebbe una adeguata motivazione in ordine al procedimento logico che ha condotto alla determinazione equitativa del danno, avuto riguardo alla circostanza, risultante dal documento n. 2 non contestato dalla T[redacted]ed anzi dalla stessa sottoscritto, che risultavano ritirati dall'appartamento praticamente tutti gli arredi di casa, come si evince dall'elenco stesso. In tal senso avevano anche deposto i testi degli attori escussi all'udienza del 24 novembre 2010.

Pertanto, aveva errato il Tribunale quantificando in euro 60.000 l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno -sulla base del rilievo che non era stato compiutamente provato il ritiro dei beni contenuti nel garage di cui al documento 8 di maggior valore, essendo, invece, provato il solo ritiro dei documenti del già menzionato documento 2,- risultando evidente l'equivoco in cui era caduto il giudicante nel ritenere che il documento 8 comprendesse masserizie diverse da quelle indicate nel documento 2, quando, invece, detto documento 8, era comprensivo dell'elencazione delle masserizie ritirate dall'appartamento, cui era stato attribuito il valore di euro 249.789, e di quelle ritirate dal garage, cui era stato attribuito il valore di euro 83.160.

Ne deriva che la valutazione equitativa condotta dal tribunale sulla base delle sole masserizie di cui al documento 2 doveva essere proporzionalmente maggiore di quella poi effettivamente operata, dal momento che i beni ritirati dal garage e ritenuti dal Tribunale non provati, avevano un valore minore.

Inoltre, il giudice avrebbe apoditticamente ritenuto decisiva la stima operata dai periti della compagnia di assicurazione pari a lire euro 45.500, mentre la stessa compagnia aveva offerto agli attori, prima dell'instaurazione della lite, l'importo di euro 70.000, poi non accettato, con ciò espressamente riconoscendo il risarcimento era ben maggiore della stima peritale.

• Con il terzo motivo si deduce l'omessa/insufficiente motivazione circa il criterio secondo il quale, per il Tribunale fosse maggiormente attendibile la stima del perito assicurativo rispetto a quella effettuata dagli stessi attori.

***

Con il primo motivo di appello incidentale condizionato R[redacted] ha chiesto l'accoglimento delle eccezioni non accolte dal giudice di primo grado, riguardanti l'inoperatività della garanzia in virtù dell'articolo 6 delle rispettive condizioni particolari di cui all'allegato 4, secondo il quale l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Con il secondo motivo, l'assicurazione appellata ha ribadito l'inoperatività della garanzia con riguardo ai quadri, agli archivi, ai documenti, alle apparecchiature elettroniche e alle cose aventi valore artistico ed affettivo, ai sensi dell'articolo 12 delle condizioni generali della polizza. A tal riguardo, secondo l'appellata, l'inapplicabilità dell'esclusione in esame non potrebbe derivare dalla circostanza che la liquidazione del danno è stata effettuata in via equitativa, come ritenuto dal Tribunale.

§ 5. — L'appello principale è infondato.

Quanto al primo motivo, esso è da ritenersi del tutto superato dalla constatazione che il tribunale, ritenendo che la gratuità del deposito, pur sempre di natura contrattuale, non esclude in capo al depositario la sussistenza della responsabilità *ex recepto*, cosicché incombe su quest'ultimo l'onere di dare la prova della imprevedibilità e inevitabilità dell'evento dannoso, e ritenendo, altresì, che la società convenuta non fosse riuscita a fornire alcuna valida prova liberatoria circa le cause dell'incendio e l'eventuale responsabilità di terzi, ha ritenuto la società T[redacted] responsabile del perimento delle masserizie di proprietà degli attori e depositate del proprio magazzino in C[redacted] ed ha conseguentemente condannato la convenuta al risarcimento del danno.

È ben vero che la responsabilità per colpa, in caso di deposito gratuito, deve essere valutata con minor rigore, ai sensi dell'articolo 1768 secondo comma c.c., richiamato dal Tribunale appellato, e, tuttavia, tale regola non ha minimamente influito sul procedimento logico-argomentativo che ha condotto il Tribunale alla liquidazione equitativa del danno.

Ed infatti, il Tribunale si è trovato, per così dire, costretto alla liquidazione equitativa del danno, attesa la mancanza di una stima, effettuata dalle parti, del valore dei beni ritirati dalla società convenuta tanto dall'appartamento, quanto dal garage dell'abitazione degli attori, ed in mancanza, altresì, di una prova rigorosa in ordine al valore dei beni di cui ai menzionati elenchi

contenuti nei doc. 2 e 8 di parte attrice, avuto altresì riguardo alla circostanza che la prova rigorosa del danno subito, incombente peraltro sugli attori, poteva essere resa oltremodo difficoltosa dalla necessità di valutare economicamente un complesso di masserizie eterogenee, comprendente arredamento usato, il cui pregio non è stato oggetto di valutazione alcuna, oggetti di uso comune, ricordi della vita familiare e personale, e considerato, infine, che gli oggetti ritirati dal garage, asseritamente comprendenti macchinari di lavoro, non erano stati neppure inventariati dalle parti. Il tribunale, dunque, ha proceduto ad una valutazione equitativa del danno menzionando espressamente i criteri tenuti in considerazione al fine della liquidazione, tra i quali non compare la valutazione della colpa della società appellata della causazione del sinistro.

Ne deriva che il minor rigore nella valutazione della colpa richiamato dall'articolo 1768 secondo comma c.c. non ha avuto alcun rilievo nella valutazione del danno operata dal Tribunale, di tal che il motivo rimane interamente assorbito dalla pronuncia di responsabilità per inadempimento contrattuale emessa nei confronti della T[redacted] pronuncia che non è stata appellata, con riguardo al profilo della gratuità o onerosità del deposito, né dalla predetta società, né dall'assicurazione, che ha svolto l'appello incidentale unicamente in relazione alle rigetto delle eccezioni di inoperatività della garanzia.

I motivi riguardanti la liquidazione del danno in via equitativa operata dal primo giudice sono da ritenersi parimenti infondati.

Si è già detto come il primo giudice sia stato indotto ad effettuare una valutazione equitativa del danno, non avendo le parti, al momento del ritiro delle masserizie di cui al documento 2, l'unico sottoscritto per la società convenuta, provveduto a stimare il valore dei beni di cui all'elenco suddetto. Ed altresì, pur essendo provato dalla corrispondenza in atti che la società T[redacted] ha provveduto pure a svuotare il garage di pertinenza dell'appartamento, non ha potuto, il Tribunale, neppure disporre di una prova dotata di una qualche certezza in ordine alla natura ed alla consistenza delle masserizie ritirate dal garage, di tal che la liquidazione del danno in ordine a tali beni è stata puramente equitativa.

Contestano gli appellanti che il Tribunale sarebbe caduto in equivoco, ritenendo che l'elenco di cui al documento 8 contenesse l'indicazione di beni diversi da quelli elencati al documento 2, di tal che il giudicante avrebbe erroneamente

ridotto l'importo del danno risarcibile, sul presupposto che l'elenco di cui al documento 8 contenesse l'indicazione di beni di maggior valore rispetto a quelli risultanti dal documento 2 e che, pur tuttavia, la perdita dei beni di cui al documento 8 non potesse essere risarcita, in quanto l'elenco stesso non era stato sottoscritto dalla società convenuta.

L'equivoco indicato dagli appellanti, tuttavia, non ha minimamente influito sull'*iter* logico che ha condotto il Tribunale alla quantificazione impugnata.

Ed infatti, premesso che l'unico elenco di beni di cui sia provata la consegna a T[redacted] è quello contenuto nel documento 2, sottoscritto dalla società convenuta, mentre nessuna prova certa è stata fornita in ordine alla tipologia e alla consistenza delle masserizie ritirate dal garage degli attori, è evidente che l'elencazione contenuta nel documento 8 è del tutto irrilevante ai fini della prova del danno subito e della sua quantificazione.

Invece, quanto ai beni elencati al documento 2, che sicuramente sono andati perduti nell'incendio del magazzino della società convenuta, il Tribunale ha ancorato la valutazione equitativa all'unica stima che risulta essere stata effettuata in relazione ai beni in questione, ossia la stima del perito dell'assicurazione.

Nè può contestarsi l'erroneità nell'utilizzo di tale criterio di valutazione da parte degli odierni appellanti, ove si consideri che gli stessi, a parte l'unilaterale determinazione dei beni nella misura di euro 249.798, non hanno offerto alcuna prova in ordine al valore delle masserizie indicate nel documento 2, e, nel proporre la presente impugnazione, non hanno indicato sulla base di quali criteri la valutazione del perito assicurativo deve ritenersi erronea,se non adducendo la generica contestazione secondo la quale il mobilio e l'arredo di una casa non può avere un valore pari a euro 45.500, quale quello stimato dal perito assicurativo.

A parte la genericità della suddetta contestazione, è evidente che la stima del mobilio di cui all'elenco n. 2, per quanto sempre imprecisa, trattandosi di mobili usati, ben poteva essere effettuata attraverso una c.t.u., al fine, eventualmente, di contrastare la stima del perito assicurativo, e di orientare il giudicante nella valutazione, pur sempre equitativa, del danno patito. Tuttavia, gli appellanti non hanno, in questo grado di giudizio, sollecitato lo svolgimento della c.t.u. richiesta nell'atto di citazione e non effettuata nel corso del giudizio di primo grado ed hanno fondato l'impugnazione sull'esclusivo rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata,

l'elenco di cui al documento 2 riguarda l'intero mobilio della casa, e che la stima del perito assicurativo sarebbe, all'evidenza, inadeguata. Pur ammettendo che l'elenco n. 2 comprende effettivamente l'arredo completo di un'abitazione, tuttavia, ritiene la Corte, la dedotta evidenza non emerge dagli atti del giudizio, trattandosi di una stima che riguarda mobilio e suppellettili usate, peraltro descritti in modo estremamente generico, e di cui manca la benché minima prova in ordine ad un particolare pregio, di tal che la valutazione operata dall'assicurazione appare prudente, ma non errata.

Né può ritenersi arbitrario il riferimento del primo giudice alla stima del perito dell'assicurazione e non invece a quella degli stessi appellanti. È innegabile, infatti, la maggiore attendibilità della stima effettuata da un soggetto che professionalmente svolge l'attività di valutazione ai fini del risarcimento del danno, rispetto a quella unilateralmente effettuata dalla parte danneggiata, senza che, peraltro, siano offerti al giudicante elementi probatori tali da comprovare l'attendibilità del valore di oltre € 200.000 attribuito dagli attori al mobilio della propria abitazione.

D'altra parte, non può attribuirsi alcun rilievo alla dedotta offerta dell'assicurazione della somma di euro 70.000 a titolo transattivo prima dell'instaurazione del presente giudizio.

Ed infatti, la proposta transattiva evidentemente va al di là della stima del valore dei beni e si pone su un piano delle reciproche concessioni necessarie per giungere ad un componimento della futura lite, senza che l'offerta della somma implichi alcun riconoscimento in ordine al reale valore dei beni perduti nell'incendio.

È significativo, d'altronde, che tra la quantificazione del danno in via equitativa operata dal Tribunale e la somma che gli appellanti deducono offerta in via transattiva dall'assicurazione vi siano solo € 10.000 di differenza, circostanza dalla quale si desume che, attraverso percorsi diversi, la stima necessariamente equitativa del danno subito è stata, tanto dal giudice, quanto dall'assicurazione, quantificata in eguale misura, salvo che nella proposta dell'assicurazione è aggiunta una somma finalizzata ad indurre la controparte a desistere dall'azione giudiziaria. E ciò a prescindere dall'osservazione che, mentre non vi è prova della dedotta offerta di euro 70.000 in favore degli attori, vi è, invece, prova dell'offerta, da parte dell'assicurazione, della minor somma di euro 50.000 all'udienza del 23 settembre 2011, offerta che non è stata accettata dagli attori.

Il procedimento logico argomentativo seguito dal Tribunale appare, dunque del tutto coerente: partendo dalla constatazione che la stima dei danni, quantificati in euro 45.500 dai periti fiduciari della società assicuratrice, non poteva esaurire il danno risarcibile, essendo comunque provato attraverso le risultanze testimoniali che erano state ritirate anche altre masserizie, sebbene non analiticamente elencate ed in assenza di prova in ordine al valore delle stesse, dal garage degli attori e non comprese nell'elenco di cui al documento 2, il Tribunale è pervenuto alla quantificazione nella misura di euro 60.000 del danno ricevuto dagli attori per la perdita totale conseguita, aggiungendo alla somma di euro 45.500 una somma forfettaria a ristoro della perdita dei beni contenuti nel garage, pur in assenza una prova precisa in ordine al numero, alla natura ed al valore degli stessi.

I motivi di appello sulla quantificazione del danno, in definitiva, non dimostrano l'erroneità degli argomenti che hanno condotto il Tribunale alla quantificazione del danno nella misura di € 60.000, di tal che essi vanno respinti.

In conseguenza del rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato spiegato dall'assicurazione appellata rimane assorbito.

§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti tanto nei confronti di della T[redacted] quanto nei confronti dell'assicurazione, in virtù del principio di causalità, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 140/2012 sulla base dei seguenti criteri: Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.900;

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.600;

oltre all'aumento del 20% previsto per il grado di appello.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da L[redacted] V[redacted] e S[redacted] E[redacted] nei confronti di T[redacted] T[redacted] I[redacted] s.r.l. e R[redacted] - S[redacted] e sull'appello incidentale condizionato proposto da quest'ultima contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Tivoli, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;

2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate per ciascuna in complessivi € 6600,00 oltre Iva e cpa.

Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2014.

L'estensore

Il presidente

Depositato in Cancelleria
Roma, li 30 MAG. 2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Carla Mezzasoma